



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. 151/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

| | | |
|----------|---------------------|-----------------------|
| Dott.ssa | Maria Teresa POLITO | Presidente |
| Dott. | Luigi GILI | Consigliere |
| Dott.ssa | Laura ALESIANI | Referendario |
| Dott. | Marco MORMANDO | Referendario |
| Dott. | Diego Maria POGGI | Referendario |
| Dott.ssa | Stefania CALCARI | Referendario |
| Dott.ssa | Rosita LIUZZO | Referendario relatore |

Nella camera di consiglio del 4 novembre 2021 mediante videocollegamento in remoto e del 2 dicembre 2021

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche

con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

VISTO il comma 8 bis del citato art. 85, come modificato dall'art. 26 ter del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante la possibilità di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze della Corte dei conti, mediante collegamento da remoto, secondo le modalità tecniche definite dal citato articolo fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso;

VISTO l'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO l'art. 26 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art. 11 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 con cui è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 con cui è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del richiamato decreto legge n. 105 del 2021 con cui è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

VISTI i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5, e 30 ottobre 2020 n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel

rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTE le delibere n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2020 e 2021;

VISTA la relazione in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Belgirate** ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTE le note trasmesse dal Magistrato istruttore al Comune di Belgirate;

VISTE le note di risposta trasmesse dal Comune di Belgirate;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza pubblica in data 4 novembre 2021, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti ed uditi in tale sede il relatore Dott.ssa Rosita Liuzzo e, per l'amministrazione, il Sindaco dott. Palazzetti e il dott. Guazzi, responsabile del servizio finanziario;

VISTE le controdeduzioni al deferimento trasmesse dal Comune di Belgirate entro il termine assegnato;

Considerato che nella Camera di consiglio del 4 novembre 2021 è stato necessario richiedere all'ente un approfondimento istruttorio ;

VISTA la nota trasmessa dal Magistrato istruttore al Comune di Belgirate;

VISTA la nota di risposta trasmessa dal Comune di Belgirate;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio in data 2 dicembre 2021;

UDITO il relatore, Dott.ssa Rosita Liuzzo;

PREMESSO

La legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1 co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione

“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, dall'esame della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di Belgirate sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

1. Utilizzo del risultato di amministrazione;
2. Residui attivi;
3. Risultato di amministrazione
 - 3.1 Accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - 3.2 Accantonamenti e vincoli;
4. Indicatore tempestività dei pagamenti.

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposite schede di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

In riscontro, l'Ente ha trasmesso le proprie deduzioni e i propri chiarimenti.

Dall'esame delle suddette deduzioni e alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere formale deferimento davanti alla Sezione del Comune di Belgirate.

Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato con ordinanza il Collegio medesimo per l'adunanza pubblica del 4 novembre e dando un apposito termine per eventuali controdeduzioni da parte dell'Ente.

Entro il termine assegnato il Comune ha trasmesso le proprie controdeduzioni al deferimento con nota acquisita in data 29.10.2021 al prot. C.d.c. n° 20652.

*** **

Ciò premesso, e precisando che il controllo ha avuto ad oggetto l'esame del rendiconto dell'esercizio finanziario anno 2019, si riepilogano di seguito le principali irregolarità, individuate dalla complessiva attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

1. Utilizzo del risultato di amministrazione

Dall'esame del questionario al consuntivo 2019 e della relazione dell'Organo di revisione sullo schema del rendiconto nonché dai dati contabili estratti dalla BDAP è

emerso che l'Ente nel corso dell'esercizio ha utilizzato avanzo di amministrazione per euro 276.000,00, di cui euro 150.000,00 quale parte destinata agli investimenti ed euro 126.000,00 quale parte disponibile.

In merito a tale utilizzo si rileva che dal prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 la parte disponibile ammonta ad euro 104.907,26, importo, quindi, non capiente rispetto all'utilizzo effettuato nel corso dell'anno 2019 pari ad euro 126.000,00.

L'incongruenza rilevata si evince anche dal richiamato questionario alla Sezione I "Risultati della gestione finanziaria", tabelle del paragrafo 2 "Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1", in cui il totale non utilizzato della parte disponibile è negativo per euro 21.092,74.

Inoltre, sempre dall'esame del questionario è emersa una ulteriore criticità nella Sezione relativa alle domande preliminari, in quanto risulta che relativamente alla seguente domanda: "In ordine all'eventuale applicazione, nel corso del 2019, dell'avanzo vincolato presunto sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)" la risposta riportata è negativa.

A fronte di ciò con nota istruttoria il Comune è stato invitato a rendere spiegazioni.

In riscontro alla nota istruttoria, l'Ente, con riguardo all'utilizzo improprio della parte disponibile, ha evidenziato quanto segue: "in sede [di] verifica degli equilibri di bilancio da parte del Commissario prefettizio è stato disposto l'applicazione di avanzo di amministrazione accantonato/ libero per complessivi 93.500,00 detta somma è stata destinata a:

€ 3.500,00 (avanzo accantonato) copertura indennità di fine mandato Sindaco;

€ 70.477,49 (avanzo libero) per la costituzione del Fondo rischi;

€ 19.522,51 (avanzo libero) per implementazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La suddetta decisione risulta errata in quanto la parte di avanzo libero ancora disponibile alla suddetta data (24/09/2019 provvedimento commissario prefettizio n. 17) risultava essere di fatto 72.407,26 (104.907,26 - 32.500,00 già applicati con il bilancio di Previsione).

Quindi il commissario in quella sede disponeva di avanzo libero pari a € 72.407,26 da ripartirsi come segue: € 70.477,49 per costituzione fondo rischi [e] € 1.929,77 per implementazione del Fondo crediti di dubbi esigibilità. Di fatto l'avanzo libero alla data del 24/09/2019 è stato totalmente accantonato".

Inoltre, con riferimento alla risposta negativa alla richiamata domanda preliminare del questionario, il Comune ha dichiarato che *“erroneamente si è indicato una risposta negativa. Di fatto sono state rispettate le condizioni di cui al principio contabile 8.11 dell'allegato 4.2 del Dl.gs 118/2011 in quanto nel corso dell'esercizio provvisorio non si è reso necessario l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione”*.

Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dall'Ente ed in merito rileva quanto segue.

In primo luogo, si rileva l'applicazione di una quota di avanzo disponibile, pari ad euro 32.500,00, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 186 comma 1 e 187 comma 2 del TUEL, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata solo a seguito dell'approvazione del relativo rendiconto e per le finalità indicate dal richiamato articolo 187 comma 2.

Nel caso del Comune di Belgirate si evidenzia che:

- il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 4 marzo 2019;
- il rendiconto dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 30 aprile 2019.

Ne consegue che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021, approvato prima del rendiconto 2018, è stata applicata una quota di avanzo disponibile dell'esercizio 2018 in violazione delle norme richiamate.

In secondo luogo, si evidenzia come è stata confermata dall'Ente l'applicazione nel corso dell'esercizio 2019 di avanzo di amministrazione disponibile per un importo maggiore a quello accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. In merito, al di là del fatto che tale errata applicazione non sembra aver generato alla fine dell'esercizio effetti negativi sugli equilibri di bilancio, che sarebbero comunque positivi tenuto conto del minore importo applicabile (pari ad euro 104.907,26 e non ad euro 126.000,00), tale fatto costituisce grave irregolarità contabile in quanto parte della spesa del bilancio risulta finanziata con un'entrata "fittizia". Tale condotta inficia gli equilibri di bilancio e, potenzialmente, può generare squilibri di competenza e, quindi, disavanzo di amministrazione.

Infine, secondo quanto riportato nella risposta istruttoria, il Comune di Belgirate ha ritenuto necessario applicare l'avanzo libero per finanziare FCDE in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

Invero, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 193 del TUEL, *“con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31*

luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: (...) c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. (...) Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione".

Inoltre, il punto 3.3 dell'allegato 4/2 prevede che: "In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione".

Alla luce di quanto sopra discendono due considerazioni.

La prima è relativa al fatto che il Comune, in sede di salvaguardia degli equilibri, ha ritenuto non congruo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione e, per questo motivo, si è avvalso della possibilità accordata dalla norma.

La seconda concerne il fatto che l'operazione non ha determinato gli esiti attesi per insussistenza della quota libera del risultato di amministrazione. Ne consegue che il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2019-2021, a seguito di quanto disposto con la verifica della salvaguardia degli equilibri effettuata dal Commissario prefettizio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, non ha avuto adeguata copertura finanziaria.

2. Residui attivi

Nell'esercizio 2019 il Comune di Belgirate ha registrato una scarsa capacità di riscossione in conto residui sui titoli 1 e 3 e una migliore capacità di riscossione complessiva in conto competenza, come emerge dalla tabella seguente:

| Residui titolo 1 | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------|
| Anno | Residui attivi al 01/01 | Riscossione in conto residui | % |
| 2019 | 967.580,88 | 67.723,87 | 7,00 |
| Residui titolo 3 | | | |
| Anno | Residui attivi al 01/01 | Riscossione in conto residui | % |
| 2019 | 44.912,04 | 12.909,13 | 28,74 |
| Competenza complessiva | | | |
| Anno | Accertamenti competenza | Riscossioni competenza | % |
| 2019 | 1.244.041,46 | 903.336,24 | 72,61 |

La tabella mostra anche la presenza di un'elevata mole di residui attivi del titolo 1, già all'inizio dell'esercizio pari ad euro 967.580,88, fatto che costituisce una criticità di cui la Sezione ha preso atto già con la delibera n. 109/2020/SRCPIE/PRSE, relativa all'esame dei rendiconti degli anni 2017 e 2018. In particolare, nella delibera citata si evidenziava che da una tabella riepilogativa (aggiornata al 17.06.2020 e trasmessa dall'Ente) emergeva che "i residui attivi del titolo I, inclusi anche quelli relativi all'esercizio 2019, sono pari ad euro 1.059.191,60, di cui euro 899.669,53 risalenti al 31.12.2018 ed euro 159.522,07 relativi all'esercizio 2019. Nell'ambito dei suddetti residui attivi si rileva che euro 722.457,38 riguardano debiti della società G.O.M.B.E. s.r.l., maturati fino al 31.12.2018 (...). Le informazioni ricevute dal Comune di Belgirate nel corso dell'istruttoria hanno messo in luce, non solo che la quota più consistente dei residui attivi è riconducibile a G.O.M.B.E. s.r.l., ma anche la particolare situazione in cui versa detta società (...). Alla luce della descritta situazione, questo Collegio prende atto delle conseguenze riconducibili, non solo alla difficoltosa esigibilità del credito vantato nei confronti di G.O.M.B.E. s.r.l., ma anche al possibile futuro mancato introito

delle entrate tributarie riconducibile ad una eventuale chiusura delle strutture ricettive di cui la Società è titolare. Per tutto quanto sopra evidenziato, pertanto, si invita l'Ente per ragioni di maggiore cautela, da una parte, ad accantonare il risultato di amministrazione disponibile fino a concorrenza del credito, dall'altra, a continuare ad incrementare l'accantonamento a FCDE ad ulteriore copertura del rischio rappresentato dal mancato introito del credito vantato nei confronti della G.O.M.B.E. s.r.l., essendo l'esito della definizione del rapporto obbligatorio in questione ancora incerto pendente la procedura relativa alla proposta dell'accordo di ristrutturazione".

Posto quanto sopra, nel corso dell'istruttoria relativa all'esame del rendiconto concernente l'esercizio 2019, l'Ente è stato invitato a fornire informazioni sulla criticità in argomento, specificare eventuali azioni intraprese e relazionare sulla situazione aggiornata riguardante la Società G.O.M.B.E. s.r.l.

In riscontro alle richieste istruttorie, l'Ente, con nota del 7 giugno 2021, ha aggiornato sinteticamente sull'evoluzione delle circostanze che interessano la società G.O.M.B.E. s.r.l. la quale da alcuni anni versa in una critica situazione finanziaria e che, come già rilevato con la citata deliberazione di questa Sezione, al 31 dicembre 2018, risultava debitrice nei confronti del Comune di euro 722.457,38 per debiti tributari maturati negli anni 2009-2018.

In particolare, l'Ente ha comunicato che *"in data 05/12/2019 la società G.O.M.B.E. srl ha presentato, avanti al Tribunale di Verbania, proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis comma 6 della Legge fallimentare (R.D. 267/1942)",* istanza che il Tribunale non ha accolto.

Inoltre, ha aggiunto di aver avuto notizia da parte dei legali della Società in merito alla proposta di un nuovo piano concordatario avanti al Tribunale fallimentare di Roma, di cui però alla data della nota non conosceva ancora il contenuto né il relativo esito.

Nella stessa nota, infine, ha evidenziato di avere ricevuto la notifica della procedura di esecuzione immobiliare promossa dalla società AMCO Asset Management Company spa nei confronti di G.O.M.B.E. srl, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., e di aver dato mandato ad un proprio legale di fiducia per l'esame degli atti e per l'eventuale costituzione in giudizio.

Per altro verso, ha fatto riferimento a *"nuovi avvisi di accertamento relativi all'IMU"* concernenti le annualità 2018, 2019 e 2020 e alla predisposizione di avvisi di accertamento e solleciti attinenti alla TARI.

Posto quanto sopra, in merito a tale posizione, con nota del 3 agosto 2021, l'Ente è stato invitato a:

- riportare eventuali aggiornamenti in merito al piano concordatario presentato dalla Società;
- chiarire se negli esercizi successivi al 2018 avesse provveduto ad accertare i tributi a carico della Società (indicando, in tal caso, per ogni categoria di entrata gli importi accertati e il corrispondente FCDE stanziato nel bilancio di previsione e precisando in che modo il medesimo sia stato calcolato) e, in caso contrario, motivare sotto il profilo giuridico e contabile la scelta di non provvedere agli accertamenti;
- confermare se l'attività di recupero dell'evasione tributaria di cui si fa cenno nella nota di riscontro fosse relativa a debitori diversi dalla società G.O.M.B.E. s.r.l.;
- indicare se fosse stata fatta una valutazione del rischio di inesigibilità e come la stessa fosse stata svolta, specificando anche se fosse avvenuta sulla base di eventuali relazioni/pareri da parte del legale incaricato;
- trasmettere l'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2020 afferenti alla società G.O.M.B.E. s.r.l. suddiviso per anno di provenienza e per categoria di entrata (a titolo di esempio ICI, IMU, TASI, TARI, ecc.).

Con successiva nota di riscontro del 15 settembre 2021, il Comune di Belgirate, nel premettere che *"la situazione G.O.M.B.E. non evidenzia ancora oggi una possibile soluzione nel breve periodo"*, in merito al piano concordatario presentato dalla Società, ha comunicato che il Tribunale di Roma ha assegnato, come termine ultimo per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione debiti, la data del 22 settembre 2021. Inoltre, ha evidenziato che la G.O.M.B.E s.r.l. ha prodotto e depositato una relazione informativa relativa al periodo intercorrente tra il 21/06/2021 e il 15/07/2021 e che l'Amministrazione, in accordo con il legale, intende valutare eventuali azioni non appena verrà a conoscenza della proposta che la società G.O.M.B.E. s.r.l. formulerà avanti al Tribunale fallimentare di Roma.

Con riferimento agli accertamenti dei tributi a carico della Società, l'Amministrazione ha comunicato che con tre provvedimenti emessi dall'ufficio tributi ha provveduto a contestare alla G.O.M.B.E. s.r.l. il mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2018-2019-2020 (provvedimento n. 2646 del 16/09/2020 di euro 99.974,81; provvedimento n. 2647 del 16/09/2020 di euro 99.974,8; provvedimento n. 718 del 11/03/2021 di euro 105.973,31). Non ha, invece, dato riscontro in merito al corrispondente FCDE stanziato nel bilancio di previsione.

Con riguardo alla TARI ha precisato che: “[i]noltre nel corso dell’esercizio 2019 e a seguire nel 2020 sono state incrementate le attività per il recupero degli insoluti TARI anni pregressi. A seguito dell’avvio dell’attività la massa dei residui attivi TARI presenti al 31/12/2019 è stata significativamente ridotta. Residui attivi TARI al 01/01/2019 € 59.682,12 riscossioni € 26.412,03 residui attivi al 31/12/2019 € 33.260,07. Come è noto l’arrivo della pandemia da Covid-19 non ha consentito di portare a termine tutte le attività di recupero”.

Infine, il Comune ha trasmesso un elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2020, ma nulla ha specificato in ordine alla valutazione del rischio di inesigibilità dei crediti vantati nei confronti della società G.O.M.B.E. s.r.l. anche sulla base di eventuali relazioni/pareri da parte di un legale incaricato.

Posto quanto sopra, dall’esame combinato dell’elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2020 e dell’elenco dei residui riferiti alla G.O.M.B.E. s.r.l. alla medesima data, trasmessi entrambi dal Comune, si evince che, al 31 dicembre 2020, i residui attivi del titolo 1 sono complessivamente pari a euro 1.175.926,27 (importo che corrisponde sia all’allegato trasmesso sia al rendiconto 2020 presente sulla BDAP). Di questi residui euro 935.018,90 sono relativi alla G.O.M.B.E. s.r.l., come emerge dal richiamato allegato trasmesso dall’Ente.

In particolare, rispetto al precedente elenco riferito al 31 dicembre 2018 (trasmesso con nota del 18 giugno 2020 nel corso dell’istruttoria relativa rendiconto 2018) risulta quanto segue:

| Residui attivi titolo 1 al 31/12/2020 | |
|--|---------------------|
| residui G.O.M.B.E. s.r.l. al 31/12/2018 (come da allegato trasmesso con nota del 18 giugno 2020) | 722.457,38 |
| Residui G.O.M.B.E. s.r.l. anno 2014 riscossi 2020 (accertamento 100/2014 capitolo 51) | -874,00 |
| Totale residui G.O.M.B.E. s.r.l. al 31/12/2020 anni 2018 e precedenti | 721.583,38 |
| Residui G.O.M.B.E. s.r.l. anno 2019 | 113.460,71 |
| Residui G.O.M.B.E. s.r.l. anno 2020 (competenza 2018 - provvedimento 2646 del 16/09/2020) | 99.974,81 |
| Totale residui G.O.M.B.E. s.r.l. al 31/12/2020 | 935.018,90 |
| Totale residui altri soggetti al 31/12/2020 | 240.907,37 |
| Totale residui titolo 1 al 31/12/2020 | 1.175.926,27 |

Rispetto a quanto sopra, si evidenzia come nella nota di risposta si fa riferimento a tre provvedimenti di accertamento nei confronti della G.O.M.B.E. s.r.l. per IMU 2018-2019-2020. Di questi, due (n. 2646 e n. 2647 ciascuno di euro 99.974,81) sono stati emessi il 16/09/2020, il terzo provvedimento è stato emesso nel 2021.

Tuttavia, dall'elenco dei residui al 31 dicembre 2020 risulta solo l'accertamento, e il relativo residuo, a fronte del provvedimento n. 2646.

Per questa ragione, con nota di deferimento è stato chiesto all'Ente chiarire perché nell'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2020 non è presente l'accertamento delle somme "contestate" nel 2020 per la competenza 2019.

Nel corso dell'istruttoria sorgevano, inoltre, altri dubbi alla luce dell'esame della relazione del Commissario prefettizio sull'esercizio 2019. Invero, a pagina 21 della medesima relazione, in ordine al credito vantato nei confronti della G.O.M.B.E. s.r.l., sono riportati valori diversi rispetto a quanto comunicato dall'Ente. Si specifica che: *"Il totale dei crediti iscritto al passivo fallimentare (dichiarata inammissibile dal Tribunale di Verbania) e vantato nei confronti della Società G.O.M.B.E. ammontano ad euro 1.180.603,73. Di questi crediti di natura tributaria e relativi alla fiscalità generale del Comune di Belgirate, euro 502.573,96 sono iscritti nei ruoli dell'Agenzia della Riscossione ex Equitalia, a cui spetta il compito di tutelare il credito con azioni esecutive, mentre euro 678.029,77 sono iscritti nel bilancio del Comune. Se a quest'ultimo importo si sommano ulteriori residui del titolo I si arriva ad un credito complessivo del titolo I di euro 1.022.874,44 iscritti in bilancio"*.

Posto quanto sopra, con nota di deferimento è stato chiesto all'Ente di chiarire:

- se l'importo di euro 502.573,96 si riferisce a crediti stralciati dal bilancio e, in tal caso, in quale anno;
- a quali tributi si riferiscono tali crediti e a quali annualità fanno riferimento;
- cosa intende con la precisazione *"sono iscritti nei ruoli dell'Agenzia di riscossioni ex Equitalia a cui spetta il compito di tutelare il credito con azioni esecutive"*.

Inoltre, è stato evidenziato che l'importo di euro 678.029,77 (euro 1.180.603,73 - 502.573,96) non trova alcun riscontro con gli allegati trasmessi, ove i residui attivi riferiti alla G.O.M.B.E. s.r.l. al 31 dicembre 2019 (data a cui si riferisce la relazione) ammontano ad euro 835.918,09.

Per questo motivo, l'Ente è stato invitato a chiarire come sia stata determinata la somma complessiva di euro 1.180.603,73 e perché la differenza con l'importo affidato all'Agenzia della riscossione non corrisponde con i residui in bilancio, risultanti dagli allegati di dettaglio trasmessi.

In ultimo, con riferimento alla seguente espressione: *"se a quest'ultimo importo (n.d.r. euro 678.029,77) si sommano ulteriori residui attivi del titolo 1 si arriva ad un credito complessivo di euro 1.022.874,44 iscritto in bilancio"* il Comune è stato invitato ad indicare come è stata ottenuta la somma di euro 1.022.874,44, specificando se essa

si riferisca a tutti i residui attivi del titolo 1 (importo, tuttavia, non corrispondente con il totale di tali residui che al 31/12/2019 è pari ad euro 1.059.191,60).

Nelle controdeduzioni al deferimento l'Ente non ha fornito in maniera puntuale i chiarimenti richiesti e ha evidenziato quanto segue: *"I crediti tributari (al netto di sanzioni, interessi e aggi) di G.O.M.B.E. srl alla data 31/12/2020 ammontano a complessivi €1.238.882,80 così determinati (vedasi elenco). Tale importo scaturisce da una serie di provvedimenti emessi nel corso di vari anni. (VEDASI ALLEGATO).*

Pertanto alla data 31/12/2020 il totale del credito pari a € 1.238.882,80 è così ripartito:

A) AGENZIA RISCOSSIONE TRIBUTI € 313.007,36 a tale importo vanno aggiunti interessi, sanzioni e aggi, portando così l'importo complessivo alla data di certificazione da parte di agenzia di riscossioni a € 534.143,14;

B) € 925.875,44 risultano essere la sommatoria dei provvedimenti emessi nel corso degli anni da parte del servizio tributi del Comune di Belgirate, a tale importo vanno aggiunti sanzioni e interessi determinati alla data di emissione dei provvedimenti. (vedasi allegato).

Alla data del 31/12/2020 i residui attivi al titolo 1 del rendiconto risultano essere pari a € 1.175.926,09 di cui iscrivibili alla società G.O.M.B.E. srl € 935.018,90;

La situazione della suddetta società non evidenzia ad oggi una possibile soluzione nel breve periodo.

Di fatto la situazione societaria è estremamente compromessa e sugli immobili di proprietà sono presenti innumerevoli ipoteche di primo grado iscritte negli anni da vari soggetti compreso Istituti di credito e tra questi anche VENETO BANCA spa le cui vicende societarie sono ben note a tutti.

Nel precedente piano concordatario (anno 2017) il Comune vedeva riconosciuta in via privilegiata la somma di € 200.000,00 mentre la restante parte del credito veniva degradata al chirografo nella classe 9^ altri creditori privilegiati degradati al chirografo.

Nella successiva istanza di proposta di accordo di ristrutturazione art. 182 bis della Legge Fallimentare (anno 2019) la società indicava come importo massimo riconoscibile al Comune di Belgirate la somma complessiva di € 110.018,00.

Appare pertanto del tutto evidente che nella migliore delle ipotesi solo una parte dei nostri crediti potrà essere riscossa.

Come più volte ribadito la nostra speranza è che le attività esercitate nelle due strutture alberghiere di proprietà G.O.M.B.E. srl possano avere continuità, indipendentemente dai soggetti gestori.

Solo in questo caso il Comune potrebbe garantirsi un proprio equilibrio di bilancio. Il settore turistico sta evidenziando una sensibile ripresa già da questi ultimi mesi le due strutture hanno determinato la presenza di circa 17.000 pernottamenti pari a € 34.000,00 di imposta di soggiorno. (nel 2019 i pernottamenti presso le due strutture sono stati 42.711 pari a € 85.422,00). Un dato certamente positivo che auspichiamo si possa stabilizzare nei prossimi mesi e anni.

Per quanto concerne il FCDE questo Comune ha provveduto, da tempo ad accantonare il risultato di amministrazione disponibile. (vedasi altresì indicazioni fornite con l'autorevole deliberazione di codesta Corte dei Conti 109/2020/SRCPIE/PRSE).

L'importo iscritto nel rendiconto della gestione 2020 del FCDE relativo al Tit. 1 delle entrate ammonta a € 722.332,29.

Il Comune inoltre ha iscritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Verbania nei confronti della società G.O.M.B.E. srl, ipoteca n. 2122 part 201 del 29/02/2012 per €100.000,00 e ipoteca n 12560 part 1223 del 23/12/2014 per € 280.000,00 (persona coobbligata i soci Mugnai Ovidio e Margherita)".

Quindi, dall'allegato a cui fa riferimento l'Ente si evince che la situazione creditoria nei confronti della società G.O.M.B.E. s.r.l. alla data del 31 dicembre 2020 è la seguente:

- crediti tributari affidati all'Agenzia della Riscossione relativi a ICI e TARI anni dal 2004 al 2012, per euro 313.007,36, interessi, sanzioni, aggio e rimborsi di spese attualizzati al 18 agosto 2020 per euro 221.135,78, per un totale complessivo di euro 534.143,14;
- crediti tributari oggetto di ingiunzione di pagamento e avvisi relativi a ICI, IMU TARI e TARES anni dal 2008 al 2019 per euro 925.875,44, interessi e sanzioni alla data del provvedimento per euro 261.753,60, per un totale complessivo di euro 1.187.629,04.

Da quanto sopra emerge che per i soli tributi il credito nei confronti della società G.O.M.B.E. s.r.l. ammonta a complessivi euro 1.238.882,80 a cui devono aggiungersi le somme a titolo di interessi di mora, sanzioni, aggio e spese per un totale generale di euro 1.721.772,18.

Di tali crediti al 31 dicembre 2020 risultano a bilancio residui attivi del solo titolo 1 per euro 935.018,90, mentre, come specificato in tabella, al 31 dicembre 2019 ammontavano ad euro 835.918,09.

Rispetto al riscontro fornito si rileva la mancata risposta puntuale ad alcuni quesiti posti all'Ente al fine di chiarire il rapporto esistente tra i crediti effettivamente vantati e quelli risultanti dal bilancio. In particolare, non è stato chiarito se tutti i crediti siano stati oggetto di accertamento (inteso come registrazione contabile nell'anno di

competenza del tributo), in quale/i anno/i e per quale ragione siano stati stralciati dal bilancio, per quale motivo l'avviso di accertamento n. 2647/2020 (IMU competenza 2019) del 16/09/2020 non risulti tra gli accertamenti rimasti a residuo al 31 dicembre 2020.

Di contro, il riscontro conferma sia la complessa e critica situazione finanziaria in cui versa la società G.O.M.B.E. s.r.l. sia come l'ammontare dei crediti vantati, anche tenendo conto dei soli tributi a residuo, sia di importo rilevante rispetto al volume del bilancio del Comune di Belgirate.

Rispetto, infine, alla scarsa capacità di riscossione in conto residui delle entrate del titolo 3 l'Ente, nel corso dell'intera istruttoria, non ha fornito riscontro.

In conclusione, pur tenendo conto che la situazione sopra descritta incide in maniera prevalente sulla scarsa capacità di riscossione in c/residui del titolo 1, (che come indicato in tabella si attesta al 31 dicembre 2019 al 7%), il Collegio accerta una scarsa capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie (titolo 1 e 3).

3. Risultato di amministrazione

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto dell'esercizio 2019, consultabili dalla BDAP, emerge quanto segue:

| Anno | Risultato di amministrazione | Totale parte accantonata | Totale parte vincolata | Totale parte destinata agli investimenti | Totale parte disponibile |
|------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 2019 | 712.927,40 | 712.927,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1 Accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE).

La suddetta parte accantonata si riferisce per euro 638.949,91 al FCDE.

L'importo accantonato corrisponde a circa il 57,30% dei residui conservati del titolo 1 e 3 rispetto ad una capacità di riscossione in conto residui delle medesime entrate, che si attesta a circa il 7,96%.

Più nel dettaglio, l'importo accantonato corrisponde a circa il 58,57% dei residui conservati del titolo 1, a fronte di una capacità di riscossione in conto residui sempre del titolo 1 pari a circa il 7% e a circa il 33,27% dei residui conservati del titolo 3, a fronte di una capacità di riscossione in conto residui sempre del titolo 3 pari a circa il 28,74%.

Posto quanto sopra, con apposita nota istruttoria del 10 maggio 2021 il Comune è stato invitato a dettagliare la costruzione del FCDE, indicando i residui considerati di

dubbia esigibilità che hanno determinato le percentuali di accantonamento al fondo e le metodologie di calcolo adottate.

Con nota di riscontro del 7 giugno 2021 l'Ente ha allegato il prospetto di calcolo, dichiarando che, in sede di rendiconto 2019, il Commissario Prefettizio ha disposto l'accantonamento totale dell'avanzo libero al FCDE portandolo a complessivi euro 638.949,91 ed evidenziando che *"la quasi totalità del FCDE ha origine dalla vicenda G.O.M.BE. srl per la quale il Comune ha provveduto ad iscrivere anche ipoteche sui beni immobili della società"*.

Con successiva integrazione istruttoria, dopo aver richiamato la normativa che regola la determinazione del FCDE, sono state tratte delle considerazioni in relazione al prospetto di calcolo trasmesso.

Con riguardo alla normativa vigente, è stato precisato che, ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del TUEL, *"(...) I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. (...)"*.

Inoltre, è stato chiarito che, a partire dall'anno 2019, il FCDE deve essere determinato con il solo metodo ordinario secondo i criteri indicati dal punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011. In particolare, il richiamato principio contabile (cfr. esempio 5), ferme restando le indicazioni per la determinazione del fondo da stanziare in sede di bilancio di previsione e da accantonare in sede di rendiconto, precisa che *"(...) in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione"*.

È stato, quindi, evidenziato come, ai fini della composizione del risultato di amministrazione, è necessario dapprima calcolare in modo corretto i fondi da accantonare, nel rispetto del principio della prudenza, apporre gli eventuali vincoli e determinare le quote destinate e solo successivamente calcolare la parte disponibile. Ed inoltre che, la parte disponibile, qualora le quote accantonate, vincolate e destinate siano di importo superiore al risultato di amministrazione, sarà negativa e comporterà, quindi, l'iscrizione del disavanzo al bilancio di previsione nel rispetto dell'articolo 188 del TUEL.

Riguardo, poi, al prospetto di calcolo trasmesso è stato rilevato quanto segue.

È stato evidenziato che negli allegati D.1 e D.2 alla deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 09 giugno 2020 (riaccertamento ordinario dei residui), relativi ai residui conservati al 31 dicembre 2019 derivanti rispettivamente dagli esercizi

precedenti e dalla competenza, è riportato solo il totale dei residui suddivisi per anno di provenienza e per categoria di entrata. È stato chiarito come l'elenco dei residui deve, invece, riportare i dati contabili per ogni accertamento rimasto a residuo così che sia evidente non solo la categoria e l'anno, ma il capitolo, l'oggetto, il creditore ed ogni altro elemento utile ad identificare il credito. Infatti, l'esame combinato di tali elenchi con il prospetto del FCDE trasmesso dall'Ente non ha permesso di identificare i residui non considerati nel calcolo dell'accantonamento, se non quelli afferenti alle categorie di entrata escluse in toto.

In merito, poi, all'esclusione di alcune categorie di entrate è stato rammentato che il richiamato principio 3.3 (cfr. esempio 5) prevede che "*[c]on riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio*". A tal proposito è stato messo in evidenza che dalla nota integrativa al bilancio consultabile dalla BDAP risultano indicate le entrate sulle quali l'Ente ha ritenuto di effettuare l'accantonamento in sede di bilancio preventivo (tassa rifiuti, recupero evasione tributaria e fitti attivi), ma non vengono indicate le entrate escluse né le relative motivazioni. Inoltre, la relazione sulla gestione di cui all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011, non risulta consultabile dalla BDAP.

Posto quanto sopra, con riferimento alle entrate del titolo 1, in primo luogo, è stato rilevato che risultano escluse dal calcolo l'ICI, l'addizionale comunale all'IRPEF, l'imposta di soggiorno e la TASI. Infatti, nel prospetto di calcolo trasmesso vengono riportati solo capitoli delle categorie 1.101.106 - IMU, 1.101.151 - Tassa smaltimento rifiuti e 1.101.198 - Altre imposte sostitutive n.a.c., mentre dai citati allegati D.1 e D.2 risultano altre categorie di entrate.

In secondo luogo, dal prospetto allegato non risulta chiaro il metodo di calcolo utilizzato né gli importi presi in considerazione.

In particolare, è stato rilevato che:

- sui residui del capitolo 19.0 "IMU da attività accertativa e ruoli" appartenente alla categoria 1.101.106 è stato accantonato l'importo di euro 167.593,54, indicando come percentuale di accantonamento il 100% dei residui presenti al 31/12/2019 e derivanti dagli esercizi precedenti, mentre dagli allegati D.1 e D.2 a fronte della categoria 1.101.106 risultano residui per euro 346.945,71 di cui euro 261.010,80 dalle gestioni pregresse ed euro 85.934,91 della competenza;
- sui residui del capitolo 50.0 "TARI" appartenente alla categoria 1.101.151 per il calcolo della media dei rapporti tra incassi in c/residui e residui iniziali, al fine di

determinare con il completamento a 100 la percentuale di accantonamento, sono stati sommati solo gli importi degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, escludendo il 2019 e quindi non considerando il quinquennio come indicato dal richiamato principio contabile 3.3 (cfr. esempio 5);

- sui residui del capitolo 52.0 "*Tassa smaltimento rifiuti*" appartenente alla categoria 1.101.151, sempre al fine di determinare la media delle riscossioni in c/residui, per il calcolo del totale dei residui attivi iniziali del quinquennio e delle relative riscossioni sono stati considerati i valori del periodo 2014-2018 e non 2015-2019;
- medesime incongruenze relative al calcolo della media delle riscossioni si rilevano anche sui capitoli 42.0 "*Recupero evasione tributaria*" e 53.0 "*TARES*". Inoltre, su tali capitoli le percentuali di accantonamento sono state applicate a un totale di residui di euro 236.057,08 (euro 206.164,30+29.892,78), mentre dagli allegati D.1 e D.2 il totale dei residui della categoria 1.101.198 è pari ad euro 381.960,64 derivanti dagli esercizi precedenti.

Infine, sempre con riferimento al titolo 1, è stato evidenziato che, come ribadito dall'Ente, buona parte dei residui sono relativi ai crediti tributari vantati nei confronti della società G.O.M.B.E. s.r.l. ma dal prospetto trasmesso non è chiaro se i medesimi siano stati considerati al pari degli altri residui con applicazione del metodo di calcolo ordinario del FCDE (cfr. esempio 5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011) o se sugli stessi l'Ente abbia effettuato una diversa valutazione del rischio di inesigibilità.

A tal proposito è stato ricordato che il metodo di calcolo, disciplinato dal richiamato principio contabile ed illustrato nell'esempio 5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, rappresenta l'importo minimo da accantonare sulla base del trend storico delle riscossioni. La valutazione sull'effettivo rischio di inesigibilità del credito è però rimessa all'Amministrazione che, qualora ricorrano determinate condizioni, deve provvedere ad un maggiore accantonamento dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio e al rendiconto.

In ultimo, per quanto riguarda i residui del titolo 3, è stato rilevato che l'accantonamento è stato effettuato esclusivamente sui residui del capitolo 382.0 "*Fitti reali di fabbricati*" appartenente alla categoria 3.100.300, mentre non sono stati considerati i residui dalla vendita e dall'erogazione dei servizi né quelli delle altre entrate correnti.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Ente è stato invitato a:

- trasmettere l'elenco dettagliato dei residui attivi al 31 dicembre 2019, dal quale emergano tutti gli elementi necessari per la puntuale identificazione del credito accertato;
- motivare compiutamente l'esclusione di talune categorie di entrata dal calcolo del FCDE sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione sia in sede di rendiconto;
- inviare copia della relazione sulla gestione di cui all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- chiarire le discrasie emerse dall'esame del prospetto di calcolo del FCDE come sopra elencate, allegando un nuovo dettaglio dal quale risulti chiaro quali residui sono stati considerati, quali esclusi e quale sia stato il metodo di calcolo delle medie e quindi dell'accantonamento;
- precisare se sui crediti tributari verso la società G.O.M.B.E. s.r.l. sia stata fatta una diversa valutazione del rischio di inesigibilità, e in tal caso quali importi di accantonamento abbia determinato.

In riscontro all'integrazione istruttoria, il Comune, oltre ad allegare il prospetto analitico dei residui presenti al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione al rendiconto 2019, ha reso le seguenti motivazioni in relazione ai crediti esclusi dal calcolo relativo all'accantonamento del FCDE (rinviando sotto questo aspetto alla suddetta relazione del Commissario prefettizio relativa al rendiconto 2019):

- con riferimento all'ICI ha addotto come motivazione il fatto che trattasi di crediti riconducibili a cartelle esattoriali in capo a G.O.M.B.E. s.r.l. per le quali è in corso un'attività da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni;
- i crediti relativi all'Addizionale Comunale IRPEF non sono stati considerati perché, a fronte di residui di euro 24.996,80, sono stati riscossi euro 11.018,07 nel 2020 ed euro 9.015,98 nel 2021;
- i residui riconducibili alla TASI non sono stati considerati perché il *"capitolo non era classificato puntualmente"*.
- i residui relativi all'IMU (pari al 31 dicembre 2019 ad euro 346.945,71) non sono stati considerati perché *"trattasi di somme relative alla società G.O.M.B.E. garantite da ipoteche iscritte su beni societari e sui beni dei soci coobbligati di primo grado di cui all'articolo 2821 del cc per complessivi 280.000,00"*.
- i residui concernenti l'imposta di soggiorno non sono stati considerati in quanto riscossi prima dell'approvazione del rendiconto 2019.

In relazione a quanto rappresentato dall'Ente nella risposta alla nota integrativa dell'istruttoria il Collegio, in primo luogo, rileva l'assenza di risposte in ordine ai quesiti

posti in merito al metodo di calcolo utilizzato e agli importi dei residui presi in considerazione.

In secondo luogo, con riferimento ai residui esclusi dal calcolo il Collegio espone le seguenti considerazioni.

In relazione ai residui del capitolo 23 - ICI, non considerati nel calcolo del FCDE in quanto *“trattasi di cartelle esattoriali in capo a GOMBE srl per le quali è in corso un’attività da parte dell’Agenzia delle Riscossioni”*, il Collegio ritiene che la motivazione non è condivisibile, dal momento che l’affidamento dell’attività di riscossione coattiva all’Agenzia non fa venir meno l’obbligo di accantonamento, ma al contrario evidenzia ancora di più il rischio di inesigibilità del credito, a fronte del quale trova la sua ragion d’essere il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con riferimento ai residui riconducibili all’Addizionale Comunale IRPEF, il Comune ha dichiarato di non avere operato l’accantonamento in quanto trattasi crediti riscossi negli esercizi 2020 e 2021. Anche tale seconda motivazione non è condivisibile, in quanto la circostanza di avere incassato il credito negli esercizi successivi a quello in relazione al quale andava calcolato l’accantonamento non rientra tra i casi previsti dal legislatore in cui non operare il relativo accantonamento. Invero, l’aver incassato il credito nell’esercizio successivo non lo rende, necessariamente e per sua natura, un credito certo.

Quanto alla TASI il Comune dichiara che non sono stati considerati perché il *“capitolo non era classificato puntualmente”*, tuttavia si tratta di residui del 2014 che, al 31/12/2019, erano pari ad euro 17.356,74 e che risultano ancora a rendiconto 2020 per euro 16.482,74. Pertanto anche per essi va operato l’accantonamento a FCDE.

Infine, in merito ai residui relativi all’IMU (pari al 31 dicembre 2019 ad euro 346.945,71), che l’Ente ha ritenuto di non considerare nell’accantonamento perché *“trattasi di somme relative alla società G.O.M.B.E. garantite da ipoteche iscritte su beni societari e sui beni dei soci coobbligati di primo grado di cui all’articolo 2821 del cc per complessivi 280.000,00”*, questo Collegio evidenzia che il principio contabile consente l’esclusione dal calcolo dell’accantonamento solo per i residui garantiti da fidejussione e non cita anche le garanzie reali, come l’ipoteca (*“Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, b) i crediti assistiti da fidejussione, c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa”*).

È pur vero, dall’altra parte, che nell’esempio n. 5 riportato nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in relazione all’individuazione delle

categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è stabilito che "(...) la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio". Tuttavia, né nella nota integrativa al bilancio né nella relazione sulla gestione si evince una valutazione in merito e non è riportata alcuna giustificazione.

A seguito dell'integrazione istruttoria e sulla base di quanto in essa rilevato, l'Ente ha comunicato che "il servizio finanziario (dell'Unione di Comuni al quale il Comune di Belgirate ha trasferito tutte le proprie funzioni e servizi) ha provveduto a una rielaborazione del calcolo del FCDE tenendo conto delle osservazioni formulate. Da tale rielaborazione il FCDE da accantonarsi relativo al Titolo I ammonterebbe a complessivi € 851.136,42 Tale importo prevede l'accantonamento al 100% relativo al quinquennio 2015/2019".

Sulla base di quanto sopra affermato, l'operazione di ricalcolo del FCDE al 31 dicembre 2019 avrebbe determinato un incremento di euro 230.803,00 (851.136,42 - 620.333,42).

Nella suddetta operazione il totale dei residui considerati è pari ad euro 1.005.879,06 a fronte di un totale dei residui del titolo 1 di euro 1.059.191,60 rimanendo escluse le voci sopra riportate (addizionale comunale IRPEF, TASI e imposta di soggiorno).

Per di più, il Comune ha dichiarato che "[o]nde poter garantire la copertura totale dei potenziali rischi, questo Comune intende far valere le garanzie ipotecarie di primo grado di cui all'art. 2821 del Codice civile iscritte su beni della Società G.O.M.B.E. srl e sui beni dei soci coobbligati per complessivi € 280.000,00. La somma delle due voci (620.333,42+280.000,00) risulta superiore al FCDE rideterminato sulla base delle osservazioni formulate. Non solo, ma questa Amministrazione intende valutare la proposta del Commissario Prefettizio di iscrivere ulteriori ipoteche sui beni della società".

Quindi, il Comune intenderebbe finanziare l'importo del rischio di inesigibilità, oltre che con il FCDE già accantonato, anche per mezzo delle ipoteche già esistenti, pari ad euro 280.000,00, e mediante l'iscrizione di ulteriori ipoteche sui beni della Società, nonostante anche dal contraddittorio orale siano emerse estreme difficoltà nel recupero dei crediti sia per il valore delle ipoteche rispetto a quello dei beni immobili sia per il grado dell'ipoteca del Comune.

Infatti, in sede di adunanza pubblica, il responsabile finanziario ha precisato che: *“gli immobili di Gombe sono praticamente ridotti alle due strutture alberghiere che sono presenti sul territorio comunale di Belgirate. Il valore delle ipoteche su questi due immobili [è di] circa 26 milioni di euro a fronte di un valore dei beni patrimoniali di Gombe di circa 7 milioni di euro [come] stimato dal CTU del Tribunale”*. È stata confermata l'estrema difficoltà a recuperare il credito anche perché *“abbiamo ipoteche privilegiate, ma siamo di nona categoria, davanti a noi ci sono tutte le banche”*. È emerso, inoltre, che la Società ha ottenuto una proroga dal Tribunale di Roma per la presentazione del nuovo piano concordatario e che, quindi, ad oggi non si conosce *“la proposta di soddisfazione del credito”* a fronte delle ipoteche iscritte dal Comune, né ovviamente l'esito di tale procedura dinanzi al Tribunale.

Per quanto riguarda il titolo 3 dal prospetto di ricalco del FCDE, trasmesso dal Comune di Belgirate, il relativo FCDE ammonterebbe ad euro 21.062,90 rispetto agli originari 18.616,49, con una differenza di euro 2.446,41.

Dunque, alla luce dell'importo ricalcolato del FCDE, pari ad euro 872.199,32, (851.136,42+21.062,90) il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 sarebbe da rideterminare come segue:

| | |
|--|-------------|
| Risultato di amministrazione 31/12/2019 (A) | 712.927,40 |
| FCDE | 872.199,32 |
| Fondo contenzioso | 70.477,49 |
| Altri accantonamenti | 3.500,00 |
| Totale parte accantonata (B) | 946.176,81 |
| Totale parte vincolata (C) | 0,00 |
| Totale parte destinata (D) | 0,00 |
| Totale parte disponibile E = (A-B-C-D) | -233.249,41 |

Alla luce di quanto sopra rappresentato il Collegio reputa non congruo il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2019, come peraltro confermato dall'Ente attraverso la riportata operazione di ricalcolo.

Parimenti, non ritiene congruo l'importo determinato dall'operazione di ricalcolo non considerando i residui relativi all'addizionale comunale IRPEF e alla TASI.

Inoltre, il Collegio non condivide, in quanto non rispettosa della normativa vigente, l'intenzione dell'Ente di finanziare l'importo del rischio di inesigibilità, oltre che con il FCDE già accantonato (pari ad euro 620.333,42) , anche per mezzo delle ipoteche già

esistenti (pari ad euro 280.000,00) e mediante l'iscrizione di ulteriori ipoteche sui beni della Società.

Si rileva, infatti, che non solo tale possibilità non è riconosciuta dal richiamato principio contabile 3.3, che fa espressamente riferimento alla fidejussione e non all'ipoteca, ma anche che dall'articolato contraddittorio è emersa chiara l'estrema difficoltà all'escussione della garanzia.

Nella sostanza è, quindi, emerso che i crediti verso la società G.O.M.B.E. S.r.l., che risultano ancora iscritti in bilancio, e quelli eventualmente futuri presentano allo stato attuale un rischio di inesigibilità molto elevato, se non addirittura totale, che deve trovare adeguata rappresentazione nella determinazione del FCDE sia in sede di predisposizione del rendiconto che nei bilanci di previsione.

Si ricorda, infatti, che l'accantonamento a FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

Il FCDE costituisce "uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario" (cfr. 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016).

Per tutto quanto sopra rappresentato, il Collegio ritiene necessario che l'Ente provveda a rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità e, pertanto, a riapprovare i prospetti dei risultati di amministrazione dei rendiconti degli anni 2019 e 2020, previa verifica, per l'ultimo rendiconto approvato, della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità da determinarsi secondo i criteri indicati dal punto 3.3. e dall'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011.

In ultimo, evidenzia che, ove tale operazione comporti la determinazione di una parte disponibile negativa del risultato di amministrazione, sarà necessario operare secondo le indicazioni riportate nell'art. 188 del Tuel, ai sensi del quale: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente*

ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. (...)".

3.2 Accantonamenti e vincoli

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 presenta una parte accantonata di euro 712.927,40 (relativa al FCDE per euro 638.949,91, al fondo contenzioso per euro 70.477,49 e ad altri accantonamenti per euro 3.500,00), mentre la parte vincolata e la parte destinata agli investimenti non sono valorizzate.

A fronte di ciò, è stato chiesto all'Ente di confermare i suddetti valori, soprattutto con riferimento all'assenza di vincoli sul risultato di amministrazione, e di rendere informazioni sul fondo contenzioso.

Riscontrando le richieste istruttorie il Comune ha confermato i suddetti valori e ha dato conto nel modo seguente degli accantonamenti stanziati nel rendiconto.

In relazione ai 70.477,49 euro ha dichiarato che gli stessi sono stati accantonati a seguito della delibera del Commissario Prefettizio n. 17 del 24 settembre 2019 (*"Provvedimenti di cui all'articolo 193 del d.lgs. 267/2000. salvaguardia degli equilibri di bilancio"*) e che sono relativi al conferimento di incarichi professionali finanziati da una convenzione stipulata con la Società EMMEUNDICI s.r.l. Ha aggiunto, inoltre, che, alla data del riscontro, la stessa non aveva ancora provveduto al rimborso dei suddetti incarichi, per cui il Commissario Prefettizio aveva deliberato, in via precauzionale, di costituire un apposito *"Fondo spese e rischi futuri"*.

Con riferimento ai 3.500,00 euro l'Ente ha riferito che trattasi dell'accantonamento relativo all'indennità di fine mandato del Sindaco.

Con successiva integrazione istruttoria, in relazione al fondo contenzioso di euro 70.477,49, l'Ente è stato invitato a fornire esaustivi elementi di conoscenza in merito alla citata convenzione, allegando nel contempo copia degli atti comunali autorizzativi alla stipula nonché copia della convenzione medesima. Inoltre, è stato invitato a precisare se nel frattempo tale vicenda avesse trovato soluzione o in caso contrario quali fossero state le azioni intraprese e/o programmate.

In riscontro all'integrazione istruttoria il Comune ha trasmesso gli atti richiesti e ha dichiarato che *"Alla data odierna non è stata trovata ancora soluzione alla vicenda. L'Ente ha intrapreso un percorso di confronto con la Società EMMEUNDICI, la stessa si è riservata di inoltrare una proposta al fine di addivenire ad una soluzione. Quest'ufficio si riserva di notificare Codesta autorevole Corte sulla possibile evoluzione della vertenza G.O.M.B.E. srl e Società EMMEUNDICI srl"*.

Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dall'Ente.

4. Indicatore di tempestività dei pagamenti

In riscontro all'istruttoria relativa agli esercizi 2017 e 2018, il Comune di Belgirate ha trasmesso l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2019, che risulta essere pari a 36 giorni.

Tale criticità ha già costituito oggetto di accertamento, in relazione agli esercizi 2017 e 2018, con la deliberazione 109/2020/SRCPIE/PRSE.

L'analisi dei dati relativi ai tre esercizi mostra che l'indicatore nell'esercizio 2019 appare in miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, anche se si registrano comunque tempistiche di pagamento dei debiti commerciali oltre il limite previsto dalla normativa di riferimento.

La criticità *de qua* suscita maggiore preoccupazione alla luce delle percentuali di riscossioni delle entrate registrate dall'Ente e anche considerando quanto dichiarato dal Comune nel corso dell'istruttoria precedente, secondo cui: *"Purtroppo i ritardi nei pagamenti sono esclusivamente dovuti alla ormai cronica mancanza di liquidità in cui versa l'Amministrazione comunale. La situazione trae origine dalla vertenza della società G.O.M.B.E. che da oltre un lustro ha coinvolto negativamente il Comune di Belgirate (...) Il Comune (e ne è la conferma la deliberazione del Commissario prefettizio nel corso di questo esercizio finanziario di applicare l'aliquota massima IMU e addizionale IRPEF) ha attuato ogni strumento per alleviare tale situazione. Di recente il Commissario prefettizio ha altresì deliberato il ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 34/2020 art. 16 onde procedere al pagamento dei debiti certi ed esigibili nei confronti dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante (...) Il Comune di Belgirate, essendo un piccolissimo paese con una popolazione di circa 500 abitanti, non ha altre soluzioni per far fronte a tale situazione (...) Recentemente è stato inoltre dato mandato al settore tecnico dell'Unione affinché provveda ad una ricognizione generale del patrimonio immobiliare del Comune finalizzata ad una sua possibile valorizzazione. La dismissione di esso certamente comporterebbe una possibile entrata straordinaria di liquidità ma non risolverebbe definitivamente il problema che rimarrà tale sino a quando non verrà messa la parola fine sul destino della società G.O.M.B.E."*

Posto quanto sopra, l'Ente è stato invitato a riferire in merito ad ulteriori eventuali azioni poste in essere e/o programmate per la risoluzione della criticità rilevata, fornire un aggiornamento sulle iniziative già comunicate, trasmettendo nel contempo l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2020.

In riscontro alle richieste istruttorie, il Comune ha chiarito che le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria precedente sono ancora presenti. È stato confermato che i ritardi nei pagamenti sono principalmente dovuti alla *"ormai cronica mancanza di liquidità dell'Ente derivante dalla situazione società G.O.M.B.E. s.r.l."*.

È stato, altresì, evidenziato che *"il ricorso all'anticipazione di liquidità, di cui al D.L. 34/2020 art. 16, deliberato dal Commissario Prefettizio ha dato l'opportunità di migliorare ulteriormente, rispetto al trend relativo ai tre esercizi precedenti, l'indicatore nell'anno 2020, attestando lo stesso a giorni 25"*.

Infine, si è precisato che, nell'anno 2020, si è provveduto ad applicare l'aliquota massima di IMU e addizionale IRPEF e che, al fine di proseguire con il trend positivo del quadriennio si manterrà un costante monitoraggio delle riscossioni dei tributi e del cronoprogramma dei pagamenti.

Posto quanto sopra, il Collegio evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato *"come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"*.

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative con le mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che *"devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura"*. L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito ed è calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso sia fatture relative ad esercizi precedenti.

In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne

consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Infine, in materia va evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".*

Rilevato quanto sopra, la Sezione, richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto della tempestività dei suindicati pagamenti ed evidenzia come la violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto ad attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall'altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dall'Ente, il Collegio rileva per l'esercizio 2019 la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a 36 giorni.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

ACCERTA

1. L'errata applicazione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021, approvato prima del rendiconto 2018, di una quota di avanzo disponibile dell'esercizio 2018 secondo quanto disposto in parte motiva;
2. L'applicazione al bilancio di previsione 2019-2021 di avanzo di amministrazione per un importo maggiore rispetto a quanto risultante dal rendiconto al 31 dicembre 2018;

3. Una scarsa capacità di riscossione dell'Ente in conto residui con riferimento ai titoli 1 e 3 delle entrate;
4. L'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019, secondo quanto disposto in parte motiva;
5. la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 è pari a 36 giorni.

DISPONE

1. che l'Ente provveda a rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità e, pertanto, a riapprovare i prospetti dei risultati di amministrazione dei rendiconti degli anni 2019 e 2020, previa verifica, per l'ultimo rendiconto approvato, della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità da determinarsi secondo i criteri indicati dal punto 3.3. e dall'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
2. che l'Ente, consequenzialmente alla suddetta operazione e ove ne risulti una parte disponibile negativa, provveda al ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art 188 del TUEL;
3. che l'Ente proceda a reinserire nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i prospetti oggetto di correzione;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Belgirate.

RACCOMANDA

all'Ente di

1. rispettare tutti i principi contabili vigenti e, in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
2. di tenere conto anche in sede di predisposizione dei bilanci di previsione dei rilievi formulati in merito alla determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità;
3. approfondire un particolare impegno nelle iniziative assunte e da assumere con lo scopo di assicurare una puntuale riscossione dei propri crediti;

4. prestare la massima attenzione nel garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento come previsto dalla normativa vigente.

INVITA

Il Comune di Belgirate, entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti richiesti nel presente dispositivo, a fornire adeguata informazione a questa Sezione, trasmettendo copia degli stessi.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto e del 2 dicembre 2021.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Rosita Liuzzo

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **13 dicembre 2021**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendoza